



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

SEZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA OPERATIVA

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia - Tel. 0815072801 Fax. 0815072850 e-mail: ucischia@mit.gov.it

ORDINANZA N. 20 / 2012

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

- VISTA** la propria precedente Ordinanza n°74/2007 emanata in data 12.12.2007 avente ad oggetto la definizione delle Tabelle minime di armamento delle unità da pesca;
- VISTA** la Circolare Titolo - Personale Marittimo – Serie: Tabelle di Armamento n.001 emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in data 20.10.2010 e recante “Linee Guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione INO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.995 (23), con cui sono state abrogate le previgenti circolari in data 02.06.1992 e 23.04.1996 dell’allora competente Direzione Generale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 21.09.2011 che fissa nuove limitazioni circa le modalità tecniche di utilizzo dell’attrezzo “ferrettara”, consentendolo esclusivamente entro le tre miglia dalla costa;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere ad aggiornare le tabelle minime di armamento delle unità da pesca di base nei porti del Circondario Marittimo di Ischia ed operanti nell’ambito delle acque di giurisdizione di questo Circondario Marittimo alla luce delle novità normative introdotte nella legislazione nazionale;
- VISTO** l’art. 317 del Codice della Navigazione, nonché l’art.426 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo unico

Lo schema di tabelle di armamento di cui all’art.1 ed allegato all’Ordinanza 74/2007 è sostituito con decorrenza immediata da quello allegato alla presente Ordinanza.

Ischia, 28.03.2012

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO
Copia conforme all’originale
Sottoscritta con firma autografa e
Conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO

PER LE UNITA' AVENTI STAZZA LORDA SINO A 55 TONNELLATE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICINATA NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ISCHIA

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 20 /2012 DEL 28/03/2012

Limiti di stazza (T.S.L.)	Fino a 3 miglia dalla costa		Fino a 6 miglia dalla costa		Da 6 a 20 miglia dalla costa	
	S/P/L/Pa/F	C	S/P/L/Pa	C	S/P/L/Pa	C
Fino a 3	1 persona (1) (4)	1 persona(1) (4)				
Fino a 6			1 persona(1)(3)(4)	2 persone Com.te/Mot (2) Mozzo		
Da 6 a 10			2 persone Com.te/Mot (2) Mozzo	3 persone Com.te/Mot (2) Marinaio Mozzo	2 persone Com.te/Mot (2) Marinaio	3 persone Com.te/Mot (2) Marinaio Mozzo
Da 10 a 30			3 persone Com.te Motorista Mozzo	4 persone Com.te Motorista Mozzo Mozzo/Giov.Macch	3 persone Com.te Motorista Mozzo	4 persone Com.te Motorista Mozzo Mozzo/Giov.Macch
Da 30 a 55			3 persone Com.te Motorista Marinaio	5 persone Com.te Motorista Marinaio Mozzo Mozzo	4 persone Com.te Motorista Mozzo Mozzo/Giov.Macch	5 persone Com.te Motorista Marinaio Mozzo Mozzo

Qualora il Comandante sia in possesso di titolo professionale marittimo che lo abilita alla conduzione delle macchine potrà esercitare entrambe le mansioni qualora, a giudizio dell'Autorità Marittima, l'unità possieda i necessari requisiti tecnici e le opportune sistemazioni di bordo, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli. In tal caso la tabella dovrà essere integrata con l'imbarco di un ulteriore marittimo (Marinaio/Giovanotto di Macchina).

- 1) Comandate: nel caso di unità a motore deve essere in possesso dello specifico titolo di macchina;
- 2) Nel caso di comandi motore (gestione, controllo ed allarme centralizzato in plancia) è ammesso il doppio titolo;
- 3) Per le unità (da 3 a 6 tsl) abilitate allo strascico la tabella dovrà essere integrata con l'imbarco di un ulteriore marittimo (Mozzo/Giovanotto di Macchina)
- 4) Le unità armate con una sola persona di equipaggio possono effettuare operazioni di pesca limitata alle sole ore diurne e per non più di otto ore consecutive. Per le operazioni di pesca in ore notturne l'equipaggio minimo è costituito da n°2 (due) persone, n°1 Com.te/Mot. E n°1 Mozzo/Giov. Macch.

Legenda: "S" – Strascico

"P" – Reti da Posta

"L" – Lenze

"C" – Reti a Circonduzione

"Pa" – Palangari

"F" – Ferrettara

Deve essere in ogni caso rispettata la normativa di cui al D.L. 27 luglio 1999, n°271 in materia di orario di lavoro e di cui al D.Lgs 17 agosto 1999 n°298